

Codice A1103A

D.D. 16 dicembre 2025, n. 1313

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione Lr 15/2018 - (F. 41FOR/2021, tr. M.P., Acc. 2064/2025 e 2081/2025)



ATTO DD 1313/A1103A/2025

DEL 16/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione Lr 15/2018 – (F. 41FOR/2021, tr. M.P., Acc. 2064/2025 e 2081/2025)

Visti gli atti trasmessi con nota del 22/12/2021 dalla stazione CARBINIERI FORESTALI di Acqui Terme, a carico del *omissis*, con processo verbale 10 del 02/04/2021, elevato da Agenti in località Morado del comune di Acqui Terme, è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 10.2 della L.r. 15/2018, punita dal'art. 13.1 della medesima, del divieto di accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di residui di materiale vegetale durante periodo di divieto, a seguito dell'estensione dei divieti di combustione all'aperto effettuata dalla dgr 9-2916 dl 26.2.21 (allegato A, punto 1.4);

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

Visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

Atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini uno scritto difensivo senza richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

Richiamate le controdeduzioni dell'accertatore depositate il 7.10.25;

Ritenute non accoglibili le difese di parte in quanto prive di effetto esimente o di riscontro probatorio;

Visto in particolare gli artt. 10 commi 2 della L.r. 15/2018 puniti dal'art. 13 della medesima commi 1 e 2 (rinviano all'art. articolo 10 della l. 353/2000);

Visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

Ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e contestata, non considerando invece quella affermata ma non regolarmente contestata, di cui al divieto di massima pericolosità dichiarato ai sensi dell'art. 4 della Lr. n. 15/2018 per tutto il territorio regionale (determina DD n. 788 del 24.3.21, con efficacia dichiarata cessata al 15.4.21 con provvedimento di revoca contenuto nella DD 969 del 13.4.21);

Vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

Atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche;

Ritenuto pertanto di dover applicare una sanzione in concreto superiore alla misura ridotta contestata, anche tenendo conto della violazione, affermata ed effettivamente riscontrabile ma non regolarmente contestata, di cui al divieto di massima pericolosità dichiarato ai sensi dell'art. 4 della Lr. n. 15/2018 per tutto il territorio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Verificata l'assenza di domicilio digitale generale o speciale in capo al trasgressore;

Dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 663 e 661/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2027 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	2064/2025	Sanzione
39580/2025	2081/2025	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 600,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro **610,61** di cui Euro 600,00 a titolo di sanzione e 10,61 Euro a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare la presente sanzione alla pubblica amministrazione. Il pagamento dell'obbligato in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di regresso, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti